

Roma, 7 gennaio 2019

Circolare n. 2/2019

Oggetto: Dogane – Compilazione casella 18 – Nota ADM prot.n.108102/RU del 28.12.2018.

L’Agenzia delle Dogane ha finalmente trovato una soluzione all’annosa questione della compilazione della casella 18 nel caso di spedizioni aeree.

Come è noto, le esigenze di celerità che caratterizzano il cargo aereo rendono problematico indicare la targa del mezzo nella dichiarazione doganale, in particolare nelle operazioni di transito. Ora l’Agenzia, con la Nota in oggetto, ha specificato che gli speditori autorizzati - previa presentazione di apposita istanza agli uffici doganali di partenza – possono essere autorizzati a non indicare la targa del mezzo nella casella 18.

Nella casella 18 sarà sufficiente scrivere “VEDI CASELLA 55”, mentre la targa del mezzo dovrà essere indicata, anche manualmente, nel campo 55 all’uscita della merce. Al rilascio dell’operazione di transito nel sistema AIDA occorrerà poi inviare all’ufficio doganale di partenza una email indicando nell’oggetto il numero di autorizzazione di deroga e il numero di MRN e nel testo i dati identificativi del mezzo di trasporto.

La Nota è stata emessa dall’ADM a seguito di un confronto col sistema confederale che è stato sollecitato dall’Anama, l’associazione degli agenti merci aeree, e che ha visto la partecipazione, oltrechè di Confetra, di Fedespedi, Assologistica, Anasped e Assocad. Tutti hanno ritenuto soddisfacente la procedura operativa introdotta che resterà valida fino all’attivazione della quinta fase funzionale del sistema NCTS quando i soggetti AEOC saranno esonerati dall’obbligo di compilazione della casella 18 in base alla Nota 45 dell’Allegato B del Regolamento Delegato 2015/2446.

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Protocollo: 108102/RU

Rif:

Direzione Centrale Legislazione e
Procedure doganali
Ufficio regimi doganali e traffici di confine

Alle Direzioni Regionali, Interregionali
e Interprovinciale
LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, p.c.

All'Associazione Nazionale Agenti
Merci Aeree (ANAMA)
Sezione della Federazione Nazionale
delle Imprese di spedizioni
Internazionali
e-mail: anama@fedespedi.it

Roma, 28 dicembre 2018

OGGETTO: Regime doganale del transito. Compilazione casella 18

Si rende noto a codeste Strutture territoriali che l'Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree (ANAMA) ha richiamato all'attenzione in merito al persistere - nello specifico contesto del trasporto aereo, caratterizzato da particolari esigenze di celerità nella movimentazione delle merci - di criticità connesse all'obbligo della compilazione della casella 18 del DAU.

Tale questione è stata rappresentata anche nel corso di un recente incontro tenuto con la scrivente Direzione Centrale che, al riguardo, nel ribadire il margine di manovra fornito dalla normativa doganale unionale (*Allegato 9, Appendice C1 "Note esplicative del DAU" del RDT*)¹ ha, nel

¹ che, in materia, com'è noto, consente la deroga all'obbligo in questione quando le merci siano collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito

contempo, ricordato i molteplici richiami pervenuti dai competenti Servizi della Commissione affinché tali vincoli siano rigorosamente rispettati.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalla predetta Associazione, così come della necessità di contemperare l'efficacia della vigilanza doganale con la fluidità dei traffici commerciali nazionali si è ritenuto opportuno considerare eventuali misure alternative che, se correttamente applicate, potrebbero agevolare l'operatività delle categorie professionali che agiscono nel settore considerato assicurando, al contempo, l'imprescindibile salvaguardia delle risorse proprie tradizionali.

Ciò posto si è delineata la seguente procedura che avrà una valenza prettamente nazionale e concernerà, quindi, operazioni di transito unionale esterno effettuate tra un ufficio doganale di partenza e di destinazione, **collocati nel territorio nazionale.**

L'ufficio doganale di partenza, nel prendere evidenza della particolare situazione logistica, autorizzerà la deroga dall'indicazione nella casella 18 dell'identità del mezzo di trasporto esclusivamente agli "speditori autorizzati" che hanno presentato apposita istanza (*ovviamente cartacea, non essendo possibile l'utilizzo del CDS per tale domanda*).

Tale procedura, sarà valida per tutte le operazioni di transito che avranno inizio presso i locali di pertinenza dell'ufficio di partenza in parola, specificati nell'autorizzazione che ha conferito la qualifica di speditore autorizzato al soggetto interessato.

Qualora, ai sensi dell'articolo 306, par. 4, del RE, il regime di transito unionale dovesse concludersi in un ufficio doganale di destinazione diverso da quello *dichiarato*, in tal caso, anche l'ufficio doganale di destinazione *reale* dovrà, necessariamente, essere collocato nel territorio nazionale.

Nel dettaglio, per le operazioni di cui trattasi, lo speditore autorizzato dovrà:

- 1) valorizzare il campo 18.1 "Identità mezzo trasporto alla partenza" del messaggio ET con la seguente stringa: "vedi casella 55";
- 2) riportare nella casella 55 del DAT l'identità dell'effettivo mezzo di trasporto della spedizione, anche manualmente all'uscita della merce;

3) inviare, al rilascio della operazione di transito in AIDA, all'indirizzo funzionale dell'ufficio doganale di partenza che ha concesso l'autorizzazione alla deroga una mail con:

- i. oggetto: Deroga casella 18 – Aut. n. XXXXX – MRN
WWWWWWWWWWW;
- ii. testo della mail:

Identità = YYYYYYYYYY Nazionalità = ZZZZZ del
mezzo di trasporto alla partenza.

Alla mail deve essere allegata una copia del DAT, consegnata al carrier, con la casella 55 compilata.

Presso l'ufficio doganale di destinazione o il destinatario autorizzato dovrà essere verificata la conformità dell'identità del mezzo di trasporto alla partenza, con quanto indicato nella casella 55 del DAT.

In caso di difformità, l'ufficio di destinazione dovrà indicare nel campo "Identità del mezzo di trasporto" della funzionalità "Esito del controllo", presente in STRADA nel ruolo destinazione, l'effettiva targa del mezzo arrivato a destino e considerare la spedizione "non conforme".

L'ufficio doganale di partenza potrà verificare il corretto utilizzo della procedura di cui trattasi da parte dello speditore autorizzato analizzando saltuariamente la coerenza della data di rilascio della spedizione presente in AIDA con la data di ricezione della mail di cui al precedente punto sub 3).

Sempre con riferimento alla prescrizione di cui al predetto punto sub 3), l'ufficio doganale di partenza - relativamente alle spedizioni nello stato "Appurato" o nello stato "Non appurato", con esito a destinazione, in entrambi i casi, "Non conforme" – controllerà se le difformità riscontrate riguardano anche l'identità del mezzo di trasporto alla partenza.

Resta inteso che in caso di non corretto utilizzo della procedura in questione, l'ufficio doganale di partenza potrà valutare la possibilità di revocare la relativa autorizzazione.

La suddetta "modalità operativa" sarà, valida fino all'attivazione della quinta fase funzionale del sistema NCTS (attualmente è operativa la quarta fase funzionale) consentendo, in tal caso, l'applicazione della "Nota 45" dell'Allegato B del Regolamento Delegato (RD) 2015/2446 che, giova

ricordarlo, prevede l'esonero dall'obbligo di indicare, nella casella 18, i dati inerenti all'identità e alla nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire le informazioni in questione, al momento in cui le merci sono svincolate per il transito e il titolare del regime di transito abbia lo status di AEOC.

Il Direttore Centrale ad interim
Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93